



COMUNE di ONORE
Provincia di Bergamo



Registro Generale delle Determinazioni N° 97

**DETERMINAZIONI SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N° 51 del 08/05/2026**

Oggetto: APPALTO PER IL SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER IL QUADRIENNIO 2026-2029 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA QUALIFICATA SINTEL - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA (CIG: BB85D2C843) – DOTT. ZENDRA DANILO

In esecuzione:

- Della Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 05/08/2000, relativa alla definizione e approvazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali e s.m.i.;
- Del Decreto del Sindaco n. 1 del 07/01/2026 di nomina del Responsabile del servizio Segreteria/Affari Generali, n. 3 del 30/04/2026 di nomina del Responsabile del servizio Contabilità/Finanze, e n. 6 del 31/12/2025 di nomina del Responsabile del servizio Gestione del Territorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 241/1990 recante “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il D. Lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito anche solo “Codice dei contratti”);
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali e il Regolamento sui controlli interni dell'Ente;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATO:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 23/12/2025 avente ad oggetto
- “Approvazione Dups e nota di aggiornamento al Dups 2026/2028”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/12/2025 “Approvazione bilancio previsione finanziaria 2026/2028”;

PREMESSO che:

- con Delibera n. 397/2025 ARERA ha approvato il MTR-3, il nuovo metodo tariffario rifiuti valido dal 2026 al 2029, che Comuni e gestori dovranno attuare sin dalla predisposizione del PEF 2026, e la successiva determinazione delle tariffe agli utenti del servizio;
- Il comma 7.1 ha stabilito che «Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal Mtr-3, e lo trasmette all'ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2026»;
- Il comma 7.6 ha previsto il termine entro cui trasmettere la validazione del Pef all'autorità di regolazione: «La trasmissione all'autorità avviene da parte dell'ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della Tari riferita all'anno 2026»;
- Con il comma 7.12, anche l'Arera, per la prima volta, si è assegnata un termine entro cui procedere all'approvazione dei documenti trasmessi dall'Etc: «..... entro 180 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6, l'autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva»;
- Il comma 7.13, prevede un'ulteriore riduzione dei tempi di approvazione da parte dell'Arera, nel caso ricorrano alcuni presupposti economico-finanziari e di gestione del servizio espressamente indicati dalla delibera: «Le predisposizioni tariffarie per

le quali il valore del macro-indicatore R1 si posiziona nelle classi di mantenimento, che registrano una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 65 per cento, che risultano conformi agli obblighi di cui al pertinente schema del Tqrif e che valorizzano il parametro Ka negli schemi I e II della tabella di cui al comma 5.2 del Mtr-3 sono soggette ad approvazione diretta da parte dell'autorità. Con riferimento a tali predisposizioni l'autorità, verificata la completezza del corredo di atti trasmessi e la presenza della autodichiarazione, Dpr 445/2000, attestante il pieno rispetto della regolazione dell'autorità, provvede ad adottare l'atto di approvazione entro 90 giorni dalla trasmissione di cui ai commi 7.6 e 7.9»;

- in Lombardia i Comuni sono gli enti territorialmente competenti all'approvazione del PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al comma 1.1, il quale provvede anche alla definizione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza, con procedura partecipata dal gestore e coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. La validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
 - il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;
 - l'equilibrio economico finanziario del gestore.
- tale previsione non risolve le criticità per quei comuni, soprattutto medio piccoli, che non dispongono di una struttura organizzativa adeguata a garantire il rispetto del requisito di terzietà del soggetto validatore;

RILEVATO che il Comune di Onore riveste contemporaneamente il ruolo di ETC e quello di Gestore e che, tenuto conto della complessità e peculiarità degli adempimenti, non dispone di una struttura organizzativa adeguata alla validazione del PEF nel rispetto del requisito di terzietà del soggetto validatore;

RAVVISATA pertanto la necessità di richiedere un servizio di validazione del PEF per il quadriennio 2026-2029;

RITENUTO di avvalersi di operatore economico a cui affidare la fornitura in oggetto, dotato delle necessarie professionalità e capacità tecnico-economica;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare per il contenuto della prestazione e per il valore, distante dalla soglia comunitaria;

PRESO ATTO che:

- l'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: “(...) *b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l'Allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;

EVIDENZIATO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede che in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;

CONSIDERATO inoltre che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

OSSERVATO che la disciplina della digitalizzazione, delineata negli articoli da 19 a 36 del vigente Codice dei Contratti, ha acquistato piena efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 e pertanto tutti gli affidamenti devono essere assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, a prescindere dall'importo economico;

EVIDENZIATO che il ricorso ai sistemi telematici e/o agli strumenti elettronici messi a disposizione dalla Regione Lombardia devono considerarsi quale vera e propria forma equipollente di e-procurement che permette l'approvvigionamento di beni e servizi mediante procedure digitalizzate previste dalla legge;

RITENUTO quindi, ai fini dell'affidamento di cui in oggetto, di avvalersi della piattaforma ARIA - SINTEL di Regione Lombardia, quale sistema di intermediazione digitale per la gestione della procedura di appalto, evidenziato che la stessa risulta correttamente inserita nel registro delle piattaforme certificate di ANAC;

OSSERVATO che per la realizzazione della fornitura di cui trattasi è stata formulata in data 29/04/2026 una richiesta d'offerta a mezzo ARIA – SINTEL – ID 181322105 all'operatore economico dott. Zendra Danilo (C.F. ZNDDNL71S15E704V), con sede legale in via Roma n. 111 - Costa Volpino, il quale gode dell'idonea capacità tecnico-economica;

PRESO ATTO che entro il termine di presentazione, l'operatore Zendra Danilo ha presentato un'offerta economica in ordine allo svolgimento della fornitura per € 400,00 esclusa IVA e oneri di legge;

RILEVATO che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del responsabile del servizio;

PRESO ATTO altresì che l'operatore economico ha accettato tutte le condizioni contenute nella RDO, come da Report di procedura generato del Responsabile Unico di progetto ed (ID 218665181);

RILEVATA la necessità procedere con l'aggiudicazione e di impegnare la spesa, in applicazione dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento in oggetto, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Servizio di validazione per rifiuti 2026/2029;
- Importo del contratto: euro 507,52 IVA inclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ex art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, nonché specificate nel presente provvedimento;

OSSERVATO:

- che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva DURC asseverato al protocollo dell'Ente con n. 2092 del 08/05/2026;

OSSERVATO, quindi, che la stazione appaltante procederà con le verifiche di cui sopra nell'ipotesi di campionamento del presente affidamento;

TENUTO CONTO altresì che, in ogni caso:

- ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2023, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95;

DATO ATTO che il presente affidamento è subordinato all'acquisizione della dichiarazione da parte dell'operatore economico del possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli eventuali requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma richiamata;

VERIFICATO altresì che per l'affidamento di cui in oggetto è stato acquisito, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG): BB85D2C843;

VISTO l'art.1, c. 629, della L. n.190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

RITENUTO, inoltre, di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 23/10/2023, in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

DATO ATTO che:

- a) il responsabile unico di progetto (RUP) è individuato nel sottoscritto responsabile;
- b) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR n. 62/2013;
- a) sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il cui parere favorevole viene reso con la sottoscrizione

della presente;

DETERMINA

1. LE PREMESSE sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI APPROVARE il Report della procedura ID 218665181 e relativa documentazione, generato dalla piattaforma telematica di eProcurement SINTEL;
3. DI AFFIDARE, quindi, per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, il servizio di validazione per rifiuti 2026/2029, all'operatore economico dott. Zendra Danilo (C.F. ZNDDNL71S15E704V), con sede legale in via Roma n. 111 - Costa Volpino (BG), per un importo complessivo di € 507,52, compresa IVA (€ 400,00 imponibile, € 16,00 cassa 4 % e € 91,52 iva);
4. DI IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, le seguenti somme:
 - € 507,52 compresa IVA e oneri di legge, con imputazione al capitolo 1745/99 del bilancio di previsione 2026/2028 – Esercizio 2026 che presenta la necessaria disponibilità;
5. DI ACCERTARE, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del d.lgs. 267/2000 che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. DI PROCEDERE con successivo atto alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
7. DI PRECISARE che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
8. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in motivazione, anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000;
9. DI PRECISARE che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione

- appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
10. DI DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alle procedure di spesa riferite al presente atto è associato il seguente CIG BB85D2C843;
 11. DI COMUNICARE ai terzi interessati il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 191 del d.lgs. 267/2000, specificando che le somme da corrispondere saranno liquidate su presentazione di regolare fattura, previa verifica del rispetto degli impegni contrattualmente assunti;
 12. DI DARE ATTO che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articolo 183, comma 7 del d.lgs. 267/2000);
 13. DI DARE ATTO del divieto di contrarre con l'Ente per i soggetti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro con dipendenti di questa amministrazione non consentiti dall'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs n. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage) che sarà oggetto di apposita dichiarazione dell'appaltatore;
 14. DI COMUNICARE all'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Onore, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 23/10/2023, in conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante comunicazione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";
 15. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;
 16. DI DISPORRE, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
 17. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Lombardia – Sezione di Brescia, secondo i termini e le modalità di legge (D.Lgs. n. 104/2010).

Li, 08/05/2026

Il Responsabile del Servizio
SIGNORELLI MATTIA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Onore. Responsabile Procedimento: Ferrari Sonia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line